

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 823 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO il comma 823, citato, ultimo capoverso, il quale dispone che "resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone, per quanto applicabile che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede, per quanto applicabile, che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo, comma 473-bis della legge 11 dicembre 2015, n. 232, come novellato dall'articolo 38 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, il quale prevede, per il solo anno 2017, che gli enti locali sono tenuti, qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020;



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTA la nota n. 27527 del 9 febbraio 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, l'elenco dei comuni che hanno certificato nel 2020 il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 o che hanno certificato un peggioramento del posizionamento come precedentemente certificato;

VISTO il comma 829 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – come modificato dall'articolo 57, comma 2-septies, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2018, n. 157 – che stabilisce per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui;

VERIFICATO che i comuni di cui all'allegato 4, della citata nota Mef non rientrano nella fattispecie di cui al citato comma 829, salvo la verifica in corso per il comune di Nola, già assoggettato alle prime due rate della sanzione per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 con dd.mm. del 6.2.2019 e 23.7.2020 e che pertanto, al momento, non viene sanzionato;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

CONSIDERATO altresì, che per i comuni di Camairago (ente cessato, ora Castelgerundo), Enego, Pulsano e di Sirignano si tratta di un peggioramento dello scostamento certificato da applicare in quote costanti nel triennio 2021-2023;

CHE per i comuni di Portocannone e di Vezza d'Alba, deve applicarsi la seconda rata della sanzione per il mancato pareggio di bilancio 2017;

CHE per il comune di Comitini deve applicarsi la seconda rata della sanzione per il mancato pareggio di bilancio 2017, in aggiunta al peggioramento dello scostamento certificato da applicare in quote costanti nel triennio 2021-2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020 che ha definito i criteri di formazione e di riparto per l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle misure indicate negli allegati;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti degli enti non rispettosi del pareggio di bilancio 2017 a seguito di accertamento successivo, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato o del peggioramento registrato nell'anno 2020;

## DECRETA

## Articolo 1 (Applicazione della sanzione)

- 1) I comuni di cui all'allegato A, che è da considerarsi parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, sono assoggettati alla sanzione, pari alla differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017 o del peggioramento, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- 2) L'applicazione della sanzione, comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 divulgate sulle



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale finanza locale.

3) Nel caso indicato dell'incapienza di risorse per operare la riduzione, la somma predetta dovrà essere versata dai Comuni entro il 31 dicembre 2021, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

## Articolo 2 (Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 26 aprile 2021

IL DIRETTORE CENTRALE
Colaianni